



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **11703/2021 R.G.** riassunta
da

Parte_1 **GIUDIZIALE N. 404/2023 DELLA TRIBUTI**

Parte_2, in persona del curatore e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale La Pesa ed Addolorata Maggio, giusta procura in atti;

-parte attrice in riassunzione e convenuta in via riconvenzionale-
contro

Controparte_1, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Marra, giusta procura in atti;

-parte convenuta in riassunzione ed attrice in riconvenzionale-
Avente ad oggetto: domanda di esatto adempimento.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta che si abbiano qui per trascritte, depositate in relazione all'udienza del 26.03.2026, fissata per la precisazione delle conclusioni, sostituita, come disposto con decreto emesso ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito di note scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,

giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.

I.2-Con atto di citazione, notificato il 15.09.2021, la [...]

Parte_3 dopo ave allegato che:

- 1) con contratto di affitto di ramo d'azienda del 13.01.17 era subentrata alla Parte_4 nel contratto rep. N. 2542 del 13.11.2009 relativo al *"Servizio di gestione entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Controparte_1"*, giusta delibera di G.M. n. 33 del 17/03/2017;
- 2) in data 10.04.2017, aveva sottoscritto con il [...] CP_1 il contratto di *"affidamento dei servizi di gestione entrate tributarie extratributarie e patrimoniali a seguito di cessione di ramo d'azienda dalla società Parte_4 di Bitonto alla società Parte_3 [...] di Roma"* repertorio n. 2853;
- 3) con "Determinazione del Responsabile del Settore" n. 104 del 27.11.2018 il CP_1 aveva prorogato alla [...] Parte_3 l'appalto del servizio di gestione entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali fino alla conclusione della procedura di gara per la scelta del nuovo contraente;
- 4) con nota Prot. n. 1196 del 23.01.2020 il CP_1 CP_1 [...] aveva comunicato alla Parte_3 la sottoscrizione del contratto - per la durata di un anno;
- 5) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30 ottobre 2020 era stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di CP_1 ;

6) con Decreto del Presidente della Repubblica del 12/01/2021, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, veniva nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), con competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre 2019;

7) in data 05.05.2021, la **Parte_3** aveva depositato a mezzo posta elettronica certificata istanza di ammissione alla massa passiva relativamente ai crediti maturati entro il 31.12.2019 ovvero per la complessiva somma di € 182.582,13 IVA compresa (di cui € 151.581,40 per imponibile ed € 31.000,73 per IVA);

8) al netto delle somme chieste in pagamento con istanza di ammissione al passivo, la società **Parte_3** vantava un ulteriore credito nei confronti del [...] **CP_1** pari ad € 401.812,75, di cui € 117.023,02 oltre IVA per fatture emesse e non pagate nell'anno 2020 ed € 284.789,73 corrispondente all'importo riveniente dagli aggi di riscossione;

9) tutti i tentativi stragiudiziali, tra cui la procedura di negoziazione assistita, per ottenere in via bonaria il pagamento del suddetto compenso erano falliti;

ha convenuto in giudizio il **Controparte_1** chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

A. "Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del [...] **Controparte_1** nel pagamento delle fatture indicate in narrativa e per l'effetto condannare il medesimo **Controparte_1** [...] , in persona del Sindaco p.t., al pagamento della complessiva somma di € 141.617,83 (di cui € 117.023,02 per imponibile ed € 24.594,81 per IVA), comprensiva di interessi ex

D. Lgs. 231/02 dall'emissione delle singole fatture al soddisfo e rivalutazione monetaria;

B. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del [...]

Controparte_1 nel pagamento degli aggi maturati dalla [...] Parte_3 sui ruoli per la riscossione coattiva: ICP 2013, TARI 2013/2014, TOSAP Permanente 2013/2017, TOSAP Temporanea 2013/2017, TARI 2015, TARI 2016/2017, TARI 2018 e per l'effetto condannare il Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., al pagamento della complessiva somma di € 284.789,73 oltre IVA corrispondente all'importo riveniente dagli aggi pattuiti maturati e mai riscossi salvo la diversa somma che sarà accertata in corso di causa;

C. accertata e dichiarata la mala fede e/o colpa grave del [...]

Controparte_1 in persona del CP_2 p.t. nei confronti della società Parte_3 per i motivi di cui in parte motiva, condannare, il medesimo Controparte_1 al risarcimento in favore della società Parte_3 di ogni pregiudizio da quest'ultima subito in dipendenza di ciò, con quantificazione del danno anche in via equitativa, ivi compresa anche la condanna alle spese, a norma dell'art. 96 c.p.c., primo comma;

D. in ogni caso, condannare il Controparte_1 in persona del Sindaco p.t. alla rifusione di tutte le spese di lite."

I.3-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25.11.2021, si è costituito il Controparte_1 eccependo:

1) in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale in favore del Collegio arbitrale in virtù della clausola compromissoria prevista dell'art. 16 del Contratto rep n. 2542, stipulato il 13/11/2009 con Parte_4 ed

efficace nei confronti di **Parte_3** per effetto del subentro conseguente all'affitto di ramo d'azienda del 13/01/2017, giusta delibera di G.M. n. 33 del 17/03/2017, nonché delle disposizioni di rinvio di cui all'art. 8 del Contratto rep. n. 2853 stipulato il 10/04/2017;

- 2) sempre, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo, privo di determinazione dell'oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che la sostengono;
- 3) nel merito, ex art. 1460 c.c., l'inadempimento della parte attrice agli obblighi contrattuali;
- 4) chiedendo, in via gradata, e riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento, in proprio favore, della somma di € 512.991,00, per il rimborso delle spese sostenute e per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio.

I.4-Avendo i difensori dell'attrice, nelle note scritte, depositate il 14.12.2023, dichiarato che, nelle more del giudizio il Tribunale di Roma con sentenza n.576/2023, aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale a carico della **Parte_3** il Tribunale con decreto emesso in data 19.12.2023, comunicato alle parti nello stesso giorno, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 143, ultimo comma del D. Lgs. 14/2019, l'interruzione del processo.

I.5-Con ricorso ex art. 303 c.p.c., depositato in data 13.03.2024, la Curatela della liquidazione giudiziale n. 404/2023 di "**Parte_3**" ha riassunto il giudizio nei confronti del **Controparte_1**, insistendo nell'accoglimento delle eccezioni

e delle conclusioni, già formulate.

I.6-Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 26.03.2026, fissata per la precisazione delle conclusioni sostituita, come disposto con decreto emesso ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, nelle rispettive note, la causa è stata introitata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella versione applicabile *ratione temporis*.

II.1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.

II.2-Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del Collegio Arbitrale, indicato dal contratto per cui è causa, formulata dalla parte convenuta.

II.3-L'eccezione è fondata.

II.4-Orbene, il *Controparte_1* ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 16 del contratto per l'affidamento del *"Servizio di Gestione Entrate Tributarie extratributarie e patrimoniali del Controparte_1 per la durata di nove anni"*, repertorio n. 2542, stipulato il 13.11.2009 con *Parte_4* su cui si fonda la domanda attorea di esatto adempimento, prodotto in copia dalla stessa attrice (all. 39 memoria ex art. 183, comma VI n.2 c.p.c., depositata il 14.03.2022) a tenore del quale *"Qualunque controversia dovesse insorgere tra il CP_1 e il Concessionario in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale rituale, che giudicherà secondo diritto, composto di tre membri da nominarsi uno*

per ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, di comune accordo tra i primi due. In caso di disaccordo il terzo Arbitro con funzioni di Presidente sarà nominato dalla Camera Arbitrale ad iniziativa della parte più diligente ai sensi dell'art. 241, comma 15 del D.Lgs. n. 163/2006"

II.5-Ciò posto, deve, innanzitutto, osservarsi che, a fronte dell'eccezione preliminare, ritualmente e tempestivamente sollevata dal **Controparte_1** nella comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25.11.2021 (almeno 20 gg. prima dell'udienza fissata in citazione per la data del 15.12.2021) la **Parte_3** all'udienza del 17.12.2021, nella quale avrebbe dovuto ex art. 183, comma 5, c.p.c., nella versione applicabile, *ratione temporis*, "proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto" si è, invece, limitata a riportarsi ai propri scritti difensivi, contestando, in maniera generica, le avverse domande ed eccezioni.

II.6-Soltanto, nella memoria ex art. 183, comma VI n.1 c.p.c., depositata in data 11.02.2022, nella quale la parte avrebbe potuto esclusivamente precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, l'attrice ha replicato all'avversa eccezione, deducendo che la clausola compromissoria, non essendo stata specificamente approvata per iscritto né nel contratto per cui è causa né nel contratto di fitto di ramo di azienda, era inefficace ai sensi dell'art. 1341 c.c.

II.7-Le doglianze dell'attrice, oltre ad essere tardive, sono infondate.

II.8-Deve, innanzitutto, osservarsi che è inconferente il richiamo all'art. 1341 c.c. a tenore del quale:

"Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento

della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".

II.9-Deve, in particolare, evidenziarsi che il requisito formale della doppia sottoscrizione, previsto a pena di inefficacia della clausola dall'art. 1341, comma 2, c.c. presuppone a monte, circostanza nella specie nemmeno allegata né risultante dagli di causa, che la clausola medesima sia stata inserita all'interno di un contratto per adesione, predisposto unilateralmente da una delle parti al fine di disciplinare in maniera uniforme una serie indefinita ed indeterminata di rapporti contrattuali.

II.10-Si veda, da ultimo, Cass. 3287/2026 *"In tema di condizioni di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'[articolo 1341 comma 2 del codice civile](#), non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni contrattuali siano state fissate per servire a una serie indefinita di rapporti; ciò, sia dal punto di vista sostanziale, perché le clausole sono state confezionate da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista*

formale, in quanto le clausole sono predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie”.

II.11-Nonché, in senso conforme, Cass. 25491/2024 *In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'[articolo 1341, comma 2, del codice civile](#), non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Non necessitano, invece, di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento a un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto”.*

II.12-Nel caso di specie, non è necessaria, pertanto, la specifica sottoscrizione della clausola compromissoria di cui all'art. 16 del contratto, non avendo l'attrice allegato né che il contratto era stato predisposto unilateralmente dal convenuto, attraverso un modulo od un formulario, allo scopo di disciplinare una serie indefinita ed indeterminata di rapporti contrattuali.

II.13-Per le stesse ragioni, *mutatis mutandis*, è irrilevante che la **Parte_3** nel subentrare, per effetto del contratto di affitto di ramo di azienda, nella posizione contrattuale della **Parte_4** nel servizio di gestione entrate tributarie

extratributarie e patrimoniali del **Controparte_1** non abbia specificamente approvato per iscritto la clausola compromissoria, non occorrendo, neanche, in tale ipotesi la doppia sottoscrizione.

II.14-Sotto questo profilo, si osserva, in particolare, che con contratto di affitto di ramo d'azienda del 13.01.17 (all.1 parte attrice), la CE. **CP_3** ha ceduto alla **Parte_3** il ramo della propria azienda esercente l'attività di accertamento e riscossione **Pt_3**, e di archiviazione, in qualità di concessionaria della riscossione nell'Italia Centro Sud, con tutti gli elementi che concorrono a formare il patrimonio del ramo aziendale.

II.15-Nel predetto contratto è previsto, inoltre, espressamente che la **Parte_3** è subentrata alla società **Parte_4** [...] nei contratti di riscossione da quart'ultima conclusi, tra gli altri, con il **Controparte_1**

II.16-Trova, pertanto, applicazione l'art. 2558, comma 1, c.c. a tenore del quale, *"se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale"* con la conseguenza che la **Parte_3** essendo subentrata integralmente nel contratto concluso tra la **Parte_4** ed il **Controparte_1** è soggetta anche alla clausola compromissoria, contenuta nell'art. 16 del contratto che, come già ampiamente illustrato, non necessita di essere specificamente approvata per iscritto, essendo inapplicabile, nella specie, l'art. 1347, comma 2, c.c.

II.17-Priva di pregio è, inoltre, l'eccezione di nullità della clausola, formulata dall'attrice soltanto nella comparsa conclusionale, depositata il 07.05.2026, incentrata sulla presunta indeterminatezza del procedimento di nomina degli arbitri, atteso

che, trattandosi di arbitrato rituale, trovano diretta ed immediata applicazione le disposizioni previste dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

II.18-Non può essere, infine, condivisa la tesi, sostenuta dall'attrice, secondo la quale avendo il Controparte_1 partecipato alla negoziazione assistita e formulato domanda riconvenzionale, avrebbe implicitamente rinunciato alla clausola compromissoria.

II.19-Per quanto riguarda il primo aspetto, si rileva che essendo la negoziazione assistita un procedimento di composizione della lite di natura stragiudiziale, lo stesso non costituisce rinuncia alla clausola compromissoria, facoltà che può ritenersi implicitamente esercitata soltanto laddove la parte decida di rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria.

II.20-In relazione al secondo profilo, si osserva, invece, che, per un verso, l'eccezione preliminare è stata coltivata dal CP_1 sino agli scritti difensivi finali e, per altro verso, che la domanda riconvenzionale è stata formulata dal convenuto, anche in sede di precisazione delle conclusioni, effettuata nelle note di trattazione scritta, depositate il 25.03.2026, soltanto in via graduata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda.

II.21-Si veda, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. 20139/2018 *"In tema di arbitrato, nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale"*.

II.22-Nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Chieti, 17/01/2025, n. 25 *"In tema di arbitrato, nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale"*.

II.23-E, infine, Tribunale Milano sez. VII, 26/02/2015, n. 2613 *"Qualora il convenuto, costituendosi in giudizio, abbia da un lato eccepito la sussistenza della clausola compromissoria ma dall'altro proposto una domanda riconvenzionale che trova pur sempre causa nel contratto, non comporta implicita rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria stessa, atteso che la domanda riconvenzionale deve per forza ritenersi come subordinata al mancato accoglimento dell'assorbente eccezione preliminare"*.

II.24-In accoglimento, pertanto, dell'eccezione preliminare di merito, sollevata dal **CP_1** deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Collegio arbitrale, indicato nell'art. 16 del contratto per cui è causa.

II.25-Si evidenzia, infine, che tale incompetenza deve essere dichiarata con sentenza, dando luogo la relativa eccezione ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria.

II.26-Si veda, ex multis, Cass. 16071/2024 *"In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la*

relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito (in senso conforme Cass. 15474/2011).

III.1-L'accoglimento dell'eccezione preliminare, sollevata dal **CP_1**, rende ultroneo l'esame della domanda riconvenzionale, formulata in via subordinata, da ritenersi assorbita.

IV.1- Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

IV.2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi secondo la tariffa professionale di cui al del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto *"Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successiva-mente alla sua entrata in vigore"* (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui *"i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali ... si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata; invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liqui-dazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio"* (Cass. n. 17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore della domanda attorea, pari complessivamente ad € 426.407,56.

IV.3-Alla luce delle questioni giuridiche trattate e delle questioni giuridiche trattate gli onorari vengono liquidati, in base al seguente prospetto, ai valori medi, fatta eccezione per quelli della fase istruttoria che si reputa equo ridurre del 20%, essendo consistita nella sola consulenza tecnica di ufficio.

Scaglione: da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Parte_5			
		[...]	
[...]	3.544,00	//	3.544,00
Introduttiva	2.338,00	//	2.338,00
Istruttoria	10.411,00	-20%	8.328,80
Decisoria	6.164,00	//	6.164,00
TOTALE			€ 20.374,80

IV.4-In applicazione del principio della soccombenza devono essere, infine, definitivamente poste a carico della Curatela le spese della CTU, come liquidate con decreto del 27.11.2023.

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 15.09.2021, dalla Parte_3 [...], nei confronti del Controparte_1, giudizio riassunto dalla CURATELA Parte_1 GIUDIZIALE N. 404/2023 DI [...] Parte_3 con ricorso ex art. 303 c.p.c., depositato in data 13.03.2024, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

A. DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Bari, in favore del Collegio Arbitrale, indicato nella clausola compromissoria, contenuta nell'art. 16 del contratto rep. N. 2542 del 13.11.2009 relativo al "Servizio di gestione entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Controparte_1", giusta delibera di G.M. n. 33 del 17/03/2017, espressamente richiamato dall'art. 8 del contratto repertorio n. 2853 del 10.04.2017 relativo al "Servizio di gestione entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Controparte_1 [...]" sottoscritto tra la Parte_3 ed il [...]

[...]

Controparte_4 ;

B. ASSEGNA alla parte interessata termine di tre mesi, decorrente dalla data di comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio dinanzi al Collegio arbitrale, indicato nel capo A;

C. CONDANNA la *Parte_1* GIUDIZIALE N. 404/2023 DELLA *Parte_3* al pagamento, in favore del [...] *Controparte_1* delle spese processuali, che liquida in € 20.374,80 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;

D. PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto del 27.11.2023, definitivamente a carico della *Parte_1* [...] GIUDIZIALE N. 404/2023 DELLA *Parte_3* [...], CONDANNANDO quest'ultima a rimborsare al [...] *CP_1* quanto dallo stesso eventualmente versato a tale titolo.

Così deciso in Bari, addì 04.09.2026.

Il Giudice
Enzo Davide Ruffo